Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto. 16 - CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 - Fax 0984.442185 www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it-castiglionecosentino@libero.it

Prot. 3951/17-04-2019

ORDINANZA N° 7

OGGETTO: Disposizioni per il taglio di piante, siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.-

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.

RILEVATO che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescere il fenomeno delle piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo occultando la visibilità della segnaletica, creando pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

VISTO l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada) e ss.mm., il quale prevede che:

"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel breve tempo possibile".

PRESO ATTO che, a seguito di segnalazioni nonché sopralluogo effettuato dagli Organi Comunali è stata accertata la necessità di provvedere con urgenza al taglio al piede ed alla rimozione delle piante pericolanti e alla potatura radicale di quelle che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;

CONSIDERATO che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

RAVVISATA la necessità di disporre affinchè siano tagliate e rimosse le piante pericolanti e quelle che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali;

RITENUTO necessario, nel pubblico interesse, rimuovere dette piante e arbusti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica anche perché il perdurare di tale situazione, durante la stagione estiva, costituisce anche pericolo per l'igiene, la salute privata, pubblica e dell'ambiente in quanto favorirebbe il proliferare di insetti nocivi e, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTI gli artt. 6, 7 e 29 del D. Lgs. 30-04-1992, n° 285, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16-12-1993 n° 495;

VISTI gli artt. 892 (distanza per gli alberi), 893, 894, 896 del Codice Civile;

VISTO il testo vigente degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

RITENUTO di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

ORDINA

A tutti i proprietari, e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di fondi confinanti con strade comunali, provinciali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale,

- a) **Di procedere** al taglio e rimozione delle piante pericolanti (comprese le ramaglie), che si protendono sulle sedi stradali suddette o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità:
- b) **Di procedere** al taglio e rimozione delle siepi vive, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità, tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- c) **Di mantenere** le aree pulite e ordinate attraverso una manutenzione periodica e comunque ogni qualvolta necessario;

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla emanazione della presente ordinanza.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

AVVERTE

Scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriori comunicazioni, con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al TAR Calabria entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche all'Amministrazione Comunale.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data la massima pubblicità mediante:

- Affissione all'Albo Pretorio del Comune e luoghi pubblici;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune www.castiglionecosentino@libero.it

E in copia sia trasmessa:

All'Ufficio di Polizia Municipale – Sede;

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Sede;

Al Comando della Stazione dei Carabinieri /Corpo Forestale di S. Pietro In Guarano (CS);

Alla Prefettura - U.T.G. - Cosenza;

All'Ufficio Tecnico – Territorio-Amiente- Servizio Protezione Civile Comune Castiglione Cosentino;

RENDE NOTO

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 29 del nuovo codice della strada (da €. 155,00 a €. 624,00), oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico la rimozione delle piante o la potatura delle siepi ed alberi in questione.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Saverio Smeriglio – Responsabile U.T.C./LL.PP. – Manutentivo al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.-

Dalla Residenza Municipale li, 17-04-2019

IL SINDACO F.to (D.ssa Dora Lio)